



Decisione n. 6 del 5 giugno 2017

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Dott.ssa D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 5 maggio 2017, in relazione al ricorso n. 41, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente ha rappresentato di essersi recato presso la filiale del proprio Intermediario, in data 19 dicembre 2016, per disporre il trasferimento di propri titoli presso altro Intermediario al fine di venderli tempestivamente, così compensando anche alcune minusvalenze relative a titoli in scadenza. A fronte della richiesta di trasferimento dei titoli, funzionari dell'Intermediario avrebbero tenuto un comportamento a suo dire scorretto, non essendosi attivati tempestivamente e avendo successivamente costretto il Ricorrente medesimo a disporre il trasferimento solo in data 23 dicembre 2016.

Il Ricorrente ha riferito, inoltre, di aver ricevuto al tempo rassicurazioni verbali dall'addetto dell'Intermediario in merito alla disponibilità dei titoli per la vendita entro il 28 dicembre 2016; contrariamente a tali rassicurazioni, tuttavia, i titoli di

cui trattasi sono risultati disponibili presso il secondo Intermediario solo in data 31 dicembre 2016, finendo con l'essere ceduti agli inizi del 2017.

In merito, il Ricorrente ha sottolineato che, ove il trasferimento fosse stato disposto con la necessaria tempestività dal proprio Intermediario e, dunque, in data 19 dicembre 2016, egli avrebbe potuto :

- 1) evitare di pagare l'imposta di bollo anche presso il secondo Intermediario (a rendicontazione annuale), avendola già corrisposta quasi per intero presso il primo Intermediario (a rendicontazione mensile);
- 2) beneficiare del *bonus* commissioni presso il secondo Intermediario;
- 3) compensare le minusvalenze presso il secondo Intermediario in relazione all'anno 2016.

Questi essendo i fatti, il Ricorrente ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto a vedersi corrisposto dall'Intermediario il rimborso della somma complessiva di € 646,00.

2. L'Intermediario nelle deduzioni difensive ha contestato la ricostruzione degli eventi come rappresentata dal Ricorrente, affermando che quest'ultimo, in data 19 dicembre 2016, si sarebbe recato sì presso una propria filiale ma solo per chiedere informazioni circa il possibile trasferimento della propria posizione in titoli, il che sarebbe comprovato dall'insussistenza agli atti dell'Intermediario medesimo di documenti sottoscritti dal Ricorrente in data 19 dicembre 2016. Considerato che il cliente ha formalizzato la propria richiesta solo in data 23 dicembre 2016, come da atto allegato alle deduzioni, l'Intermediario ha evidenziato di essersi prontamente attivato per dare esecuzione alla richiesta di cui trattasi, come comprovato dal fatto che il trasferimento si è regolarmente concluso in data 27 dicembre 2016, vale a dire a distanza di un solo giorno lavorativo. Ha, infine, sottolineato di ritenere di essersi attenuto pienamente, nel caso di specie, ai doveri di diligenza e correttezza previsti dalla normativa di settore.

3. Il Ricorrente non ha ritenuto di presentare deduzione integrative in replica alle deduzioni dell'Intermediario.

DIRITTO

1. Occorre, in via preliminare, valutare se il ricorso di cui trattasi, stante quanto in esso rilevato, sia riconducibile nell'ambito delle competenze dell'ACF.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento adottato con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, *“L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF...”*.

2. Ancorché i fatti rappresentati si innestino nell'ambito della prestazione di tali attività, il ricorso in oggetto, a ben vedere, verte su questioni di natura tributaria correlate ad un contratto di deposito titoli; contratto quest'ultimo che, in quanto tale, rientra tra i contratti bancari e presenta una causa tipica. Trattasi, come noto, di tipologia contrattuale che può avere rilevanza e finalità autonoma, come anche rivestire funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi d'investimento a favore della clientela (*“custodia e amministrazione di strumenti finanziari relativi a servizi connessi”*, ex art. 1, comma 6, lett. a, del TUF).

In quest'ultimo caso si delinea un rapporto contrattuale complesso in cui alla stipula di un contratto c.d. quadro per la prestazione di servizi di investimento si accompagna la stipula di un contratto di deposito che interviene a disciplinare un particolare profilo del rapporto tra l'Intermediario e il proprio cliente.

Ciò essendo, occorre acclarare, anzitutto, quale sia la prestazione di cui il Ricorrente lamenta l'inadempimento per definire se l'oggetto dell'odierno ricorso sia l'esecuzione di un'obbligazione tipica del contratto di deposito bancario ovvero degli obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento ai sensi della sopra richiamata disposizione regolamentare, essendo solo in quest'ultimo caso configurabile la competenza dell'ACF.

3. Stante quanto rappresentato nel ricorso in esame, non pare dubbio che le doglianze ivi esposte non abbiano riguardo al mancato adempimento da parte dell'Intermediario degli obblighi strumentali a consentire al cliente di operare consapevolmente in materia di investimenti finanziari, quanto ed esclusivamente alla gestione delle istruzioni operative impartite dal cliente relativamente al trasferimento di strumenti finanziari da un deposito titoli ad altro in relazione ai

connessi profili tributari e d'imposizione fiscale, in merito al che non pare possibile configurare ambiti di competenza dell'ACF, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del Regolamento adottato con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi